

## SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

Codice intervento (SM)	SRD08
Nome intervento	investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.22. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: No LEADER: No

### 1 Ambito di applicazione territoriale e, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: regionale, nei territori classificati come Aree C e D

Codice	Descrizione
ITI4	Lazio

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

**L'intervento sarà attivato esclusivamente in ambito LEADER**

### 2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

### 3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste	Qualificante	Sì
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte

E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	Qualificante	Sì

#### 4 Indicatore o indicatori di risultato

<b>R.15</b> Investimenti finanziati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)
<b>R.27</b> Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali
<b>R.41</b> Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

#### 5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale;

Azione 2) produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo;

Gli investimenti di cui all'Azione 1) sono volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

Gli investimenti di cui all'Azione 2) sono diretti alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo attraverso l'utilizzo delle risorse naturali quali il sole, l'acqua, il vento, la geotermia nonché attraverso la valorizzazione della biomassa proveniente da scarti di lavorazione agricola e agroalimentare, biomasse legnose e derivanti da residui di lavorazione e utilizzazione delle risorse forestali, promuovendo l'uso efficiente delle risorse mediante la diffusione delle migliori prassi sull'uso a cascata della biomassa.

Sono altresì compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

I GAL possono attivare le seguenti azioni:

Az. 1 viabilità forestale e silvo-pastorale

Az. 2 produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo

### Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

L'Azione 1) contribuisce a soddisfare i fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.11 *"Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato"*.

L'Azione 2) contribuisce in maniera diretta e significativa alle necessità individuate nell'esigenza 2.3 *"Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di comunità energetiche"*.

### Collegamento con i risultati

La tipologia di investimento di cui all'Azione 1) del presente intervento concorre direttamente e significativamente a perseguire i risultati di cui agli indicatori R.27 data la valenza in termini di miglioramento delle prestazioni del settore forestale e, contemporaneamente, di contribuzione agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

La tipologia di investimento di cui all'Azione 2) del presente intervento permette di perseguire direttamente e significativamente agli obiettivi di cui all'indicatore R.15 oltre a contribuire all'indicatore di risultato R.41.

### Collegamento con altri interventi

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dalle strategie di sviluppo locale di cui all'approccio LEADER nelle quali gli investimenti in infrastrutture avranno una ricaduta proporzionale al territorio interessato e maggiormente collegata alle esigenze di sviluppo locale individuando investimenti su più ampia scala.

### Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento 2021/2115. Tali criteri saranno stabiliti dai GAL previa consultazione con l'Autorità di Gestione Regionale e informativa al Comitato di Monitoraggio Regionale.

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, i GAL definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili e ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, i GAL stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, orientati e declinati sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:

- priorità relative alle finalità specifiche degli investimenti con particolare attenzione alla realizzazione di nuove infrastrutture;
- priorità territoriali di livello sub-regionale con particolare attenzione ai territori con più ampio svantaggio;
- principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, ancora, le aree vocate;
- priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici e/o a livello di associazione di richiedenti;
- priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione, ad esempio, alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti;

- priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno;
- priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi;
- principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali.

#### Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Per ciascuna tipologia di operazione individuata sono previsti i seguenti criteri di ammissibilità dei beneficiari.

**CR01** – Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

**CR02** – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

**CR03** – Sono previsti i seguenti criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione del beneficiario:

- Aree Rurali C, D

**CR05** – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento:

**Azione 1):** realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto.

**Azione 2):** produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo, comprese le reti di distribuzione, laddove necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell'energia prodotta a completamento delle centrali oggetto di investimento.

**CR06** – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento 2115/2021.

**CR07** – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di ciascun GAL.

**CR08** – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi di 20.000 € in termini di contributo pubblico.

**CR09** – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 200.000 € per la durata dell'intero periodo di programmazione. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

**CR10** – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di contributo pubblico per ciascuna operazione di investimento pari a 200.000€.

**CR11** – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili al sostegno solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dai GAL non superiore a 24 mesi, tuttavia, i GAL con proprie disposizioni possono stabilire termini più restrittivi. Il CR11 è modulato per Azioni così come riportato nella seguente tabella:

<i>CR11 Garanzia dell'effetto incentivo del contributo pubblico</i>	
Avvio lavori o attività dopo la <b>presentazione</b> della domanda di sostegno	Az.1, Az.2
Restrizione temporale sull'ammissibilità delle attività preparatorie (max 24 mesi dalla pubblicazione del bando)	24 mesi

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energia di cui all'Azione 2)

**CR12** – L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

1.
  - a. centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets;
  - b. impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;
  - c. impianti per la produzione di energia eolica;
  - d. impianti per la produzione di energia idrica;
  - e. impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt);
  - f. impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - g. reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
  - h. impianti per la produzione di energia da fonte solare;
  - i. impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;

**CR13** – La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale del soggetto beneficiario ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla successiva Sezione 5.3.10 del PSP. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt.

**CR14** – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altri soggetti (pubblici o privati), operanti in ambito locale.

**CR15** – La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

**CR16** – La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima del 40% di energia termica.

**CR17** – La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria.

**CR18** – Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni regionali di dettaglio.

**CR19** – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001

Impegni inerenti alle operazioni di investimento:

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

**IM01** – realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative del GAL, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dagli stessi;

**IM02** – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per i Beni mobili, attrezzature che per i beni immobili, opere edili.

Relativamente al periodo minimo si intende a partire dalla domanda di pagamento a saldo.

#### Altri obblighi

**OB01** – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.

**OB02** – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

#### Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico della PAC (PSP).

#### Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del Piano strategico della PAC (PSP).

#### Erogazione di anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP

#### Specificità in materia di ammissibilità

Con riferimento a quanto riportato nella sotto-sezione 7 tutte i GAL che attivano le azioni della presente scheda di intervento prevedono di limitare la forma di sostegno alle sovvenzioni in conto capitale e prevedono il rimborso di spese effettivamente sostenute.

## **6 Individuazione degli elementi di base pertinenti**

N.P.

## **7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo**

### Forma di sostegno

- Sovvenzione

### Tipo di pagamenti

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- costi unitari

### Base per l'istituzione

La base giuridica per la istituzione dei costi unitari sarà indicata successivamente alla definizione della modalità di calcolo dei costi unitari stessi.

### Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è pari al 100% per i soggetti pubblici e all'40% per i soggetti privati.

## **8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato**

Nell'ambito del presente intervento alcune tipologie di investimento (es.: infrastrutture irrigue) possono ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Per le altre tipologie di intervento si utilizzeranno le modalità di autorizzazione come di seguito indicate.

### Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione

- Notifica
- Regolamento generale di esenzione per categoria
- Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
- Importo minimo

### Numero del procedimento aiuti di Stato

N.P.

## **9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento**

Nell'ambito delle tipologie di investimento della presente scheda di intervento, non sono ammissibili al sostegno:

- investimenti sotto forma di leasing;
- contributi in natura;
- reti viarie private aziendali;
- nuova realizzazione di reti viarie forestali e silvo-pastorali non conformi all'art. 3 comma 2 lettera f) del D.lgs.34 del 2018;
- impianti per la produzione di energia elettrica superiori a 1MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti per la produzione di energia termica superiori a 3 MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli;
- impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- Per la produzione di energia, non è ammesso l'utilizzo di "biomassa agro-forestale" diverse da quelle riportate nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese:
  - i.RSU;
  - ii.biomasse da colture dedicate, tra cui:
    - a).cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose;
    - b)altre colture agricole;
    - c)colture forestali;
  - iii biocarburanti.
- impianti per la produzione di energia che non rispettino i requisiti minimi in materia di efficienza energetica stabiliti dalla Regione in linea con quanto previsto dall'articolo 13 lettera c) del Reg. 807 del 11/3/2014

L'investimento non comprende l'irrigazione

## **10 Rispetto delle norme OMC**

Green Box

Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC

L'intervento è conforme a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato II all'Accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto alle infrastrutture è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

(a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico (Piano Strategico della PAC) finanziato dalla pubblica amministrazione che non comporta trasferimenti dai consumatori;

(b) il sostegno in questione non produce l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori (non si finanziano investimenti diretti ai produttori).

Inoltre, questa categoria comporta spese in relazione a programmi (Piano Strategico della PAC) che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Non comportano pagamenti diretti ai produttori o ai trasformatori in quanto si riferiscono a servizi infrastrutturali, tra cui reti elettriche, strade, impianti di approvvigionamento idrico nonché opere infrastrutturali connesse a programmi ambientali. In tutti i casi, la spesa è diretta esclusivamente alla fornitura o alla costruzione di opere in conto capitale ed esclude la fornitura sovvenzionata di strutture all'interno dell'azienda agricola diverse da quelle per la reticolazione dei servizi pubblici generalmente disponibili. Non sono comprese le sovvenzioni ai fattori di produzione o ai costi operativi, né gli oneri preferenziali per gli utenti.

L'intervento rispetta anche quanto previsto dal paragrafo 11 dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire l'infrastrutturazione fisica dei territori in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT).

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione (comprese le unità di bestiame) intrapreso da un produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti).

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base (Pagamenti sono basati sui costi sostenuti).

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati).

(e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo prodotti agricoli che devono essere prodotti dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal tipo di produzione).

(f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute).

## 11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
Lazio	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

## 12 Importi unitari previsti – Definizione



Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRD008-PIE-01 - SRD08 - Pagamento per investimento infrastrutturale a finalità ambientale – Azione A (Viabilità silvo-pastorale)	Sovvenzione	91(2)(d)-IT-40,70%	Media	IT;	R.27	No

### 13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)								
	O.22 (unità: Operazioni)								

